

TARIFFE PER IL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI IN NATURA

Regolamento (CEE) n. 1408/71: articolo 22, paragrafo 1, lettera a).i; articolo 22, paragrafo 3; articolo 22, lettera a); articolo 31, lettera a); articolo 34, lettera a);
Regolamento (CEE) n. 574/72: articolo 34

L'istituzione competente compila la parte A del modulo e ne invia, direttamente o tramite un organismo di collegamento, due copie all'istituzione che avrebbe dovuto fornire le prestazioni alla persona interessata nel paese di dimora. L'istituzione del luogo di dimora, dopo aver compilato la parte B del modulo, rinvia una copia all'istituzione competente.

Il modulo deve essere compilato in stampatello, utilizzando unicamente le apposite linee punteggiate. È costituito da 3 pagine.

A. Richiesta

1.	Istituzione destinataria ⁽²⁾
1.1	Denominazione:
1.2	Numero di identificazione dell'istituzione:
1.3	Indirizzo:

2.	<input type="checkbox"/> Persona avente diritto
2.1	Cognome(i) ⁽³⁾ :
2.2	Cognome da nubile (se diverso):
2.3	Nome(i): Data di nascita:

2.4	Numero di identificazione personale:

2.5	La persona è/era
	<input type="checkbox"/> un lavoratore subordinato
	<input type="checkbox"/> un lavoratore autonomo
	<input type="checkbox"/> un lavoratore frontaliero (subordinato)
	<input type="checkbox"/> un lavoratore frontaliero (autonomo)
	<input type="checkbox"/> un lavoratore disoccupato

3. Familiare che ha ricevuto le cure:

3.1 Cognome(i) ⁽³⁾:

3.2 Nome(i): Data di nascita:

3.3 Numero di identificazione personale:

.....

4. La persona sopra indicata

4.1 durante una temporanea dimora in (paese)

4.2 a (città)

4.3 ha pagato personalmente le prestazioni necessarie

5. Si prega di indicare sulle ricevute accluse, per ogni prestazione, l'importo da rimborsare secondo le tariffe applicate dall'istituzione del paese di permanenza. Unicamente per il Lussemburgo, indicare l'importo del contributo a carico dell'interessato.

6. In allegato figurano ricevute.

7. Istituzione competente

7.1 Denominazione:

7.2 Numero di identificazione dell'istituzione:

7.3 Indirizzo:

7.4 Timbro

7.5 Data:

7.6 Firma:

B. Risposta

8. In allegato figurano ricevute con le tariffe richieste

9. Importo da rimborsare Nessun rimborso

10. Osservazioni:

11. Istituzione del luogo di dimora

11.1 Denominazione:

11.2 Numero di identificazione dell'istituzione:

11.3 Indirizzo:

11.4 Timbro

11.5 Data:

11.6 Firma:

NOTE

- (1) Sigla del paese dell'istituzione che compila il modulo: BE = Belgio; CZ = Repubblica ceca; DK = Danimarca; DE = Germania; EE = Estonia; GR = Grecia; ES = Spagna; FR = Francia; IE = Irlanda; IT = Italia; CY = Cipro; LV = Lettonia; LT = Lituania; LU = Lussemburgo; HU = Ungheria; MT = Malta; NL = Paesi Bassi; AT = Austria; PL = Polonia; PT = Portogallo; SI = Slovenia; SK = Slovacchia; FI = Finlandia; SE = Svezia; UK = Regno Unito; IS = Islanda; LI = Liechtenstein; NO = Norvegia; CH = Svizzera.
- (2) Ove l'istituzione, che avrebbe dovuto corrispondere le prestazioni in natura, non sia nota, si trasmetta il modulo all'organismo di collegamento del paese di dimora, ovvero:
- in Belgio, all' "Institut national d'assurance maladie-invalidité" (INAMI) (istituto nazionale di assicurazione malattia-invalidità), Bruxelles;*
nella Repubblica ceca, al "CMU" (centro per i rimborsi internazionali), Praga;
in Danimarca, al "Ministero degli interni e della sanità", Copenhagen;
in Germania, al "DVKA" (ente di collegamento tedesco per l'assicurazione malattia – servizio internazionale), Bonn;
in Estonia, all' "Eesti Haigekassa" (fondo assicurazione malattia);
in Grecia, all'ufficio regionale o locale dell'istituto di assicurazioni sociali (IKA); quando si tratta di un marittimo, la cassa pensione marittimi (NAT);
in Spagna, all' "Instituto Nacional de la Seguridad Social" (istituto nazionale della sicurezza sociale), Madrid;
in Francia, al "Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss)" (centro relazioni europee ed internazionali per la sicurezza sociale), Parigi;
in Irlanda, al "Department of Health" (ministero della Sanità), Dublino;
in Italia, al "Ministero della Salute", Roma;
a Cipro, all' "Υπουργείο Υγείας" (ministero della Sanità), 1448 Lefkosia;
in Lettonia, al "Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūra" (ente statale assicurazione malattia obbligatoria), Riga;
in Lituania, al "Teritorinė ligonių kasa" (fondo territoriale dei pazienti), Vilnius;
in Lussemburgo, all' "Union des Caisses de maladie" (unione casse malattia), Lussemburgo;
in Ungheria, allo "Országos Egészségbiztosítási Pénztár" (fondo nazionale di assicurazione malattia), Budapest;
a Malta, all' "Entitlement Unit, Ministry of Health", 23, John Street, Valletta;
nei Paesi Bassi, all' "Agis Zorgverzekeringen" (cassa mutua generale di malattia dei Paesi Bassi), Utrecht;
in Austria, all' "Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger" (associazione principale degli istituti di sicurezza sociali austriaci), Vienna;
in Polonia, al "Narodowy Fundusz Zdrowia" (fondo sanitario nazionale), Varsavia;
in Portogallo, al "Departamento de Relações Internacionais e Convenções de Segurança Social" (dipartimento delle relazioni internazionali e convenzioni di sicurezza sociale), Lisbona;
in Slovenia, allo "Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - Direkcija" (istituto assicurativo sanitario della Slovenia - Direzione), Ljubljana;
in Slovacchia, all' "Úrad pre dohl'ad nad zdravotnou starostlivosťou" (autorità di controllo delle cure sanitarie), Bratislava;

in Finlandia, al “Kansaneläkelaitos” (istituto di sicurezza sociale), Helsinki;
in Svezia, al “Riksförsäkringsverket” (ufficio nazionale di sicurezza sociale), Stoccolma;
in Islanda, al “Tryggingastofnun ríkisin” (istituzione statale di sicurezza sociale), Reykjavik;
in Liechtenstein, all’“Amt für Volkswirtschaft” (ufficio dell'economia nazionale), Vaduz;
in Norvegia, al “Rikstrygdeverket” (amministrazione dell'assicurazione nazionale), Oslo;
in Svizzera, all’“Institution commune LAMal — Istituzione comune LAMal — Gemeinsame Einrichtung KVG”, Solothurn.

- (3) Indicare tutti i cognomi nell'ordine dello stato civile.
